

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Roma, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza proposta da ~~MARCO~~ ~~MARCO~~ diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la rideterminazione per effetto della continuazione della pena alla stessa inflitta in relazione a fatti di ricettazione commessi tra il marzo ed il maggio 2004, oggetto di tre sentenze di condanna divenute esecutive nei suoi confronti.

1.1 Il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione, evidenziando l'insussistenza di un concreto e significativo elemento idoneo a dimostrare la rappresentazione e progettazione contestuale, sia pure a grandi linee, dei singoli illeciti commessi, non potendo ritenersi tale la dedotta condizione di tossicodipendenza dell'istante, vuoi perché, in fatto, la certificazione del SERT prodotta dall'istante conteneva soltanto un generico riferimento ad una frequentazione della struttura dal novembre 1994 al novembre 2011 caratterizzata però da periodi di assenza, senza specificare se al momento di commissione dei reati la ~~MARCO~~ si astenesse dall'assunzione di sostanze stupefacenti ovvero necessitasse di fonti di reddito per alimentare la propria dipendenza; sia anche perché, in diritto, la condizione di tossicodipendenza, se pur documentata, è però indicativa del solo movente dei delitti commessi ma non anche dell'originaria loro ideazione e deliberazione, nello specifico non desumibile da elementi certamente e pienamente induttivi della preesistenza e complessiva deliberazione, costituendo essa, anche secondo l'ormai costante elaborazione giurisprudenziale, un elemento insufficiente, di per sé, a far presumere l'esistenza di un unico originario programma criminoso.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la condannata, personalmente, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità), in quanto nell'ordinanza impugnata manca, ad avviso della ricorrente, un valido e logico supporto argomentativo circa le ragioni dell'esclusione dell'identità del disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, tenuto conto della dedotta e documentata condizione di tossicodipendenza, rilevante ex art. 671 cod. pen. e non potendo il giudice dell'esecuzione, legittimamente, gravare il condannato che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato dell'onere di fornire una prova diabolica quale l'astensione dall'assunzione di sostanze stupefacenti all'epoca di consumazione dei reati. Sostiene in particolare la ricorrente che il breve lasso di tempo (due mesi) intercorso tra la commissione dei vari reati oggetto dell'istanza, l'identità del luogo di commissione degli stessi (Roma), la natura omogenea degli illeciti (ricettazione di motorini che presentavano il

dispositivo di accensione manomesso), l'esistenza di una medesima causale (procacciamento di denaro, finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente), sarebbero elementi indicativi di un effettivo collegamento tra le violazioni di cui trattasi.

Considerato in diritto

1. L'impugnazione proposta dalla ~~XXXX~~ deve essere accolta nei limiti meglio precisati in prosieguo.

1.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12 maggio 2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7 - 19 aprile 2004, Tuzzeo; Sez. 1^, 15 novembre 2000 - 31 gennaio 2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Quanto poi, in particolare, all'evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il giudice di legittimità ha ormai opportunamente chiarito che l'innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare



la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).

1.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non rilevarsi che il giudice *a quo* non abbia fatto di essi puntuale applicazione né fornito, soprattutto, adeguata e logica motivazione della decisione assunta.

In particolare, il giudice di merito, pur riconoscendo che i reati per i quali l'istante aveva subito condanna erano "accomunati dall'identità del bene giuridico violato" e risultavano commessi "nell'arco di quattro mesi", ha però respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. ritenendo (pag. 2 del provvedimento impugnato), invero apoditticamente, che gli stessi fossero inseriti "in un contesto criminoso disomogeneo" avviato sin dall'anno 1993 e perdurato sin dal 2005, che si assume caratterizzato dall'assenza di "un plausibile ordine sistematico", senza cioè in alcun modo precisare gli specifici elementi indicativi della rilevata disomogeneità e "disordine sistematico".

Anche la valutazione relativa al dato della dedotta condizione di tossicodipendenza risulta non adeguata e illogica, nella misura in cui, pur in presenza della produzione da parte della ~~medica~~ della certificazione medica comprovante la frequentazione del SERT dal 15 novembre 1994 al 10 novembre 2011, "addossa" alla difesa dell'istante, la lacuna informativa rilevata nel documento in merito alla segnalazione "dei periodi di assenza", da ciò solo traendo argomenti per ritenere indimostrato il collegamento tra tossicodipendenza e consumazione dei reati e "casuale" la condotta criminosa della ricorrente.

Il pur articolato percorso argomentativo svolto dal giudice di merito, in definitiva, non risulta aver considerato adeguatamente alcuni rilevanti principi enunciati da questa Corte:

- il dubbio sulla ricorrenza o meno della continuazione deve essere risolto applicando il principio del *favor rei*;
- la modificazione dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha introdotto una prova legale ma ha però stabilito un parametro legale di valutazione, nel senso che ai fini del giudizio in ordine alla ricorrenza del vincolo ex art. 81 cod. pen., è necessario considerare anche lo stato di tossicodipendenza, stato che il giudice non può mai ignorare;
- la connessione dei reati allo stato di tossicodipendenza è indizio rilevante a favore del riconoscimento del vincolo in parola;
- proprio il richiamo *ex lege* allo stato di tossicodipendenza esclude che per i soggetti tossicodipendenti possa ritenersi la distinzione tra disegno criminoso e scelta di vita, integrando la tossicodipendenza proprio un modo di vivere;

- la scelta legislativa ha creato una connessione logica, non eludibile da parte del giudicante proprio perché imposta dalla legge, tra stato di tossicodipendenza e probabilità del disegno criminoso, empiricamente fondata sulla considerazione della serialità di condotte criminose del tossicodipendente motivate dalla necessità di inseguire il bisogno di approvvigionamento, considerazione, questa, giustificatrice della ratio mitigatrice della continuazione;
- anche i tradizionali indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, *in primis* quello temporale, devono essere valutati in relazione alla connessione logica innanzi indicata.

1.3 Al riguardo, non è superfluo rammentare del resto, che in tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 - dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838)

2. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Roma in diversa composizione, il quale si atterrà ai principi indicati in precedenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Roberto Curiale

Il Presidente

Stefania Faiella

ECG-A CONFORME ALL'ORIGINALE
 Roma - 7 LUG 2014
 IL CANCELLIERE
 Stefania FAIELLA

DEPOSITATA
 IN CANCELLERIA
 - 3 LUG 2014
 IL CANCELLIERE
 Stefania FAIELLA